

Codice DB1015

D.D. 17 settembre 2012, n. 656

Art. 20 d.lgs 152/2006. Art. 18 l.r. 40/1998. Verifica di assoggettabilità di competenza dello Stato inerente il progetto per la riqualificazione dell'impianto idroelettrico denominato Salbertrand - Chiomonte, presentata dalla IREN Energia S.p.A. Osservazioni regionali.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di proporre al competente Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, sentiti gli Enti territoriali piemontesi interessati, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale, DGR n. 53-13549 del 16.03.2010 *"Assenso ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale"*, per le ragioni illustrate nelle premesse, di non assoggettare alla fase di valutazione dell'impatto ambientale il progetto *"Riqualificazione dell'esistente impianto idroelettrico Salbertrand - Chiomonte"*, stante la mancata individuazione di significativi impatti negativi sull'ambiente, fatto salvo quanto specificato in seguito in merito alla qualità dei corpi idrici e alla valutazione di incidenza, a condizione che:

- in corso dell'istruttoria del progetto di riqualificazione dell'impianto in argomento ai fini del rilascio della concessione di derivazione idrica e previo esito positivo della verifica di incidenza sul SIC siano valutate e mitigate le incidenze determinate dal prelievo di acqua in ordine ai problemi di qualità ecologica del tratto sotteso al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti del piano di gestione del Po;
- gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla fauna acquatica;
- siano censiti gli scarichi presenti nel tratto sotteso e identificati gli opportuni interventi di mitigazione degli impatti sul corpo idrico legati al carico antropico presente, alla cui realizzazione dovrà concorrere la società richiedente, a titolo di intervento mitigativo;
- siano approfonditi gli impatti derivanti dalla fase di cantiere in particolare per quanto le piste di accesso e i relativi interventi di mitigazione e ripristino;
- siano attuati tutti gli ulteriori interventi di compensazione ambientale proporzionati alla significatività dell'opera che si riterranno necessari;
- sia espletata la valutazione della compatibilità ambientale del prelievo come prevista dal regolamento regionale 10R del 2003, nell'ambito dell'iter istruttorio di concessione di derivazione di acqua, dalla quale dovranno emergere i valori di rilascio del DMV ambientale ritenuti maggiormente idonei al raggiungimento degli obiettivi di qualità tenuto conto degli interventi mitigativi messi in atto e richiamati al punto precedente;
- sia richiesto di gestire la demodulazione dell'invaso delle Gorge a servizio della centrale di Pont Ventoux con un approccio di sistema in modo tale da compensare anche la prevedibile pulsazione delle portate indotta dall'utilizzo della prevista capacità di compenso giornaliero di cui disporrà l'impianto dopo la riqualificazione;
- sia imposto l'obbligo di monitorare – secondo il protocollo da concordare con la Regione Piemonte, la provincia di Torino e ARPA Piemonte - la qualità ecologica della Dora Riparia nel tratto sotteso dall'impianto in modo da poter apportare con la dovuta tempestività, i necessari

interventi di correzione sia sul fronte dell'eventuale adeguamento delle portate di rilascio del DMV che su quello del collettamento degli scarichi nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti;

- al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati e sia effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo;

di richiedere al Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, nell'adottare il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale nazionale, di:

- valutare se, alla luce delle scelte strategiche effettuate nel corso degli anni dal gestore del servizio idrico integrato circa l'approvvigionamento idropotabile tramite l'acquedotto di valle alimentato dalla diga di Rochemolles in comune di Bardonecchia, la prescrizione relativa al divieto di captazione del torrente Galambra possa considerarsi superata;

- precisare che, ove le valutazioni circa le modalità di esercizio della derivazione e di mitigazione degli impatti sulla componente idrica - effettuate ai sensi del regolamento regionale 10R del 2003 - rendessero l'intervento non sostenibile dal punto di vista economico per il proponente, la società titolare dell'impianto di Pont Ventoux dovrà dar seguito alla prescrizione contenuta nel decreto VIA del 1991 e quindi smantellare le opere e procedere al recupero ambientale dei siti interessati in accordo con la regione Piemonte e la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici;

- esprimersi circa la necessità della dismissione di tutte le opere e i manufatti dei quali non viene previsto uno specifico utilizzo nella futura configurazione dell'impianto riqualificato, secondo le modalità previste dal decreto VIA del 1991 che impone il recupero e la valorizzazione ambientale dei siti, fermo restando che tali interventi dovranno in ogni caso, a parere di questa Amministrazione, risultare a carico della società titolare dell'impianto di Pont Ventoux;

- di specificare che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prescritta dal T.U. 523/1904, per quanto riguarda la realizzazione delle opere idrauliche interferenti con i corsi d'acqua interessati, dovranno essere apportate le seguenti integrazioni progettuali:

1. evidenziare, nella relazione idraulica, quali possono essere gli effetti prodotti dallo sbarramento di Serre Le Voute sul ponte ferroviario sito a monte della presa; detti effetti dovranno essere individuati sulla base di simulazioni che dovranno considerare i diversi scenari in funzione della portata di progetto, calcolata con diversi tempi di ritorno, tenuto altresì conto del contributo dovuto al trasporto solido ed al materiale flottante in sospensione;

2. in relazione al manufatto-sifone di attraversamento del torrente Dora Riparia (rif. TAV C.09,00pag. 31 della rel A01.02) dovranno essere condotte le verifiche idrauliche della sezione, sulla base della portata di progetto, secondo la metodologia indicata dalla direttiva 2/99 dell'Autorità di bacino del Po, analoghe verifiche dovranno essere condotte per quanto riguarda l'attraversamento con il ponte-canale del torrente Galambra;

3. per quanto riguarda il nuovo canale di restituzione per lo scarico sul torrente Dora Riparia nel progetto viene indicata la necessità di realizzazione di scogliere antierosive. Dovranno pertanto essere prodotti tutti i particolari costruttivi relativi alle ipotizzate difese; a tal proposito, per questioni di sicurezza idraulica, dovrà essere previsto l'intasamento dei massi con calcestruzzo (in caso di presenza di corrente veloce $F1 > 1$)o, in alternativa, dovranno essere usati i prodotti necessari calcoli atti a dimostrare l'idoneità dei massi a non essere trasportati dalla corrente considerata nei vari scenari con diversi tempi di ritorno;

4. precisare, per quanto riguarda la necessità di realizzazione di scogliere antierosive a protezione del nuovo canale di restituzione per lo scarico sul torrente Dora Riparia, l'obbligo di produrre tutti i particolari costruttivi relativi alle ipotizzate difese; a tal proposito, per questioni di sicurezza idraulica, dovrà essere previsto l'intasamento dei massi con calcestruzzo (in caso di presenza di corrente veloce $F1 > 1$)o, in alternativa, dovranno essere usati i prodotti necessari calcoli atti a

dimostrare l'idoneità dei massi a non essere trasportati dalla corrente considerata nei vari scenari con diversi tempi di ritorno;

5. precisare che, secondo quanto previsto dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) in particolare per quanto riguarda l'articolo 38 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del medesimo piano, nella relazione tecnica dovrà essere inserito un apposito capitolo attestante che le opere esistenti e/o previste in progetto sono pienamente compatibili con le condizioni di dissesto esistenti e che garantiscono la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinate, sempre tenuto conto delle condizioni di dissesto in essere;

- prendere atto che il progetto di riqualificazione deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., dal parte dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e che il richiedente dovrà in ogni caso apportare le integrazioni progettuali – concordandole con l'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - in ordine all'epoca dei lavori onde evitare il disturbo durante la nidificazione dell'avifauna e consentire l'attraversamento della valle nel periodo invernale o in alternativa dovrà effettuare il monitoraggio della fauna in fase di realizzazione del cantiere e eventualmente realizzare attraversamenti che mitigano gli impatti negativi; in generale dovranno essere fornite tutte le ulteriori integrazioni richieste dell'ente gestore dell'area protetta per la salvaguardia delle valenze naturalistiche presenti che sono state evidenziate o che emergeranno in fase di valutazione di incidenza del progetto in corso d'istruttoria.

di trasmettere la presente determinazione al Ministero dell'Ambiente per le successive determinazioni di competenza nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettamento ex art. 20 del d.lgs. 152/2006;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al Ministero dell'Ambiente per il prosieguo del procedimento di competenza nonché al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio